



U: CPEL

**REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
DELL'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO
PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI
IN MODALITÀ TELEMATICA**

Approvato dall'Assemblea del CPEL
con deliberazione del 11 aprile 2023, n. 4

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle sedute dell'Assemblea del Consiglio permanente degli Enti Locali (CPEL) che si tengono mediante videoconferenza da remoto oppure in modalità mista, sia in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, sia in via ordinaria in relazione ad esigenze espresse e motivate su decisione del Presidente.
2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e flessibilità, l'Assemblea ha, quindi, la facoltà di svolgere le proprie riunioni in presenza, in modalità telematica o in modalità mista (con la simultanea e contestuale partecipazione di alcuni componenti in presenza fisica presso la sede del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta e di altri collegati a distanza in remoto da un diverso luogo), utilizzando la piattaforma telematica messa a disposizione gratuitamente dal CELVA.

Art. 2 – Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire la parità di trattamento tra i partecipanti e il rispetto dei seguenti requisiti tecnici:
 - a. la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b. la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c. la reciproca percezione audiovisiva di interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d. la visione e la condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e. la constatazione e la proclamazione dei risultati delle votazioni e delle posizioni assunte dai singoli componenti;
 - f. la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g. la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni e l'eventuale acquisizione e conservazione dei files dei lavori;
 - h. la garanzia della segretezza delle sedute;
 - i. la sicurezza dei dati e delle informazioni.
2. La piattaforma deve, inoltre, garantire che il segretario verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali interruzioni.

Art. 3 – Convocazione delle sedute

1. Il Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, il componente del Comitato esecutivo più anziano con riguardo all'età anagrafica, convoca le sedute dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del CPEL.
2. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del CPEL, con espressa indicazione dell'eventuale ricorso al collegamento in modalità telematica da parte dei componenti del CPEL e del mezzo telematico utilizzato.
3. Alla convocazione deve seguire opportuna comunicazione contenente ogni utile indicazione operativa per consentire la partecipazione e lo svolgimento della seduta in modalità telematica.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Assemblea, di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento del CPEL, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e possono partecipare anch'esse in videoconferenza o in audioconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 4 – Partecipazione alle sedute

1. Le adunanze dell'Assemblea svolte in modalità telematica o in modalità mista sono validamente costituite ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CPEL computando chi partecipa sia in modalità telematica, sia in presenza fisica.
2. Ai fini della prova della partecipazione dei componenti del CPEL alle adunanze, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, del Regolamento CPEL, il registro delle presenze è costituito dal documento sottoscritto dai partecipanti in presenza e dal report elettronico della piattaforma telematica riportante i partecipanti da remoto.
3. Il componente che partecipa in modalità telematica deve registrarsi alla piattaforma indicando il proprio nome e cognome e deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al suo ruolo istituzionale.
4. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
5. Ciascun componente del CPEL od altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma telematica e dell'utilizzo improprio del microfono, della videocamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale, e deve assicurare che non siano ripresi altri soggetti.

Art. 5 – Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta, al fine di accertare l'identità dei partecipanti da remoto, il Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, il componente del Comitato esecutivo più anziano con riguardo all'età anagrafica, deve accertare, mediante riscontro da remoto ed appello nominale, l'identità dei partecipanti e la presenza del numero legale. I partecipanti da remoto dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale per consentire la propria identificazione.
2. La modalità di identificazione, di cui al precedente comma 1, potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti del CPEL presenti in sede che quelli collegati da remoto, come risultante dal registro delle presenze di cui all'art. 4, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 6 – Svolgimento delle sedute

1. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento da remoto di uno o più partecipanti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, il Presidente, o, in caso di sua assenza o di impedimento, il componente del Comitato esecutivo più anziano con riguardo all'età anagrafica, assume le determinazioni necessarie, consentendo la prosecuzione della seduta qualora sia garantito il numero legale, e dando atto dell'assenza giustificata del/dei partecipante/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento.
2. In caso di problemi di connessione che facciano venir meno il numero legale, qualora vi sia possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente, o, in caso di sua assenza o di impedimento, il componente del Comitato esecutivo più anziano con riguardo all'età anagrafica, sospende temporaneamente la seduta; in caso contrario, la rinvia.
3. Qualora possibile, la seduta in videoconferenza è registrata per la conservazione agli atti.
4. Nei verbali e nelle deliberazioni approvate dall'Assemblea deve essere indicato che la riunione si è svolta mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto oppure in modalità mista e devono essere specificati il numero e i nominativi dei partecipanti in presenza e di quelli da remoto e le modalità del collegamento.
5. Nei verbali e nelle deliberazioni approvate dall'Assemblea si deve, altresì, dare conto degli eventuali problemi tecnici che si siano manifestati nel corso della seduta e della votazione.

Art. 7 – Votazioni

1. In conformità all'art. 10, commi 1 e 2, del Regolamento CPEL, al fine della correttezza della votazione, ogni partecipante in presenza e da remoto deve esprimere il proprio voto in modo palese tramite appello nominale dei presenti.
2. Il Presidente, con l'assistenza del segretario:
 - a. accerta il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta da remoto, attraverso il riscontro audio e video del soggetto chiamato per appello nominale ad esprimere il voto;

- b. invita quindi i partecipanti al voto a farsi identificare tramite la webcam al momento della risposta all'appello; in caso di indisponibilità della webcam, e quindi della possibilità di visualizzare a schermo il soggetto interpellato, il Presidente invita lo stesso a fornire le proprie generalità, oltre alla dichiarazione del voto espresso;
 - c. adotta, per l'ordine di chiamata, lo stesso criterio utilizzato nelle sedute in presenza;
 - d. proclama il risultato di ogni votazione.
3. In conformità all'art. 10, comma 3, del Regolamento CPEL, il Presidente o almeno un quinto dei presenti, compresi quelli in modalità telematica, possono richiedere che si proceda a scrutinio segreto; in questi casi, il Presidente rinverrà la votazione a prossima seduta da convocarsi in presenza.

Art. 8 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, è fatto espresso rinvio al Regolamento del CPEL, con particolare riferimento al Capo II "L'Assemblea".